

SOSTRAVEL.COM S.P.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Sull'argomento n.1 di parte straordinaria
all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti del**

29 aprile 2024 – prima convocazione

30 aprile 2024 – seconda convocazione

*** * ***

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede operativa e sul sito internet di Sostravel.com S.p.A. (“**SOS**” o la “**Società**”) all’indirizzo www.sostravel.com/investor-relators, la relazione illustrativa sul primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti convocata, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 11.00, presso lo studio notarile Caruso Andreatini & Notai Associati, sito in Milano, piazza Cavour n. 1 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, stesso luogo e stessa ora.

PRIMO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

Modifica dell’articolo 15 (Intervento all’assemblea) e dell’articolo 18 (Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all’ordine del giorno, siete convocati in assemblea, in sede straordinaria, per procedere e deliberare in merito alle seguenti modifiche statuarie:

- A. modifica dell’articolo 15, al fine di introdurre nello statuto la possibilità di svolgere le assemblee ordinarie e straordinarie con l’intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all’art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 (“**TUF**”), ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente;
- B. modifica dell’articolo 18, al fine di allineare quanto previsto da tale previsione statutaria all’art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in materia di verifica dei requisiti di indipendenza degli amministratori, recentemente oggetto di modifica da parte di Borsa Italiana.

Modifica all’articolo 15 dello statuto

Con riferimento alla modifica dell’articolo 15 si ricorda che tale previsione, al paragrafo 15.4, stabilisce che: *“Qualora sia consentito dalle disposizioni di legge applicabili, la Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l’articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999”*.

Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee delle società nel contesto della pandemia da COVID-19, il legislatore ha approvato il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il “**D.L. Cura Italia**”). L’articolo 106 del D.L. Cura Italia ha riconosciuto a tutte le società con azioni quotate o ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, per il periodo dell’emergenza pandemica, la possibilità, anche in deroga alle disposizioni statuarie, di prevedere che gli aventi diritto intervengano in assemblea *“esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi*

dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" al quale "possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

Tali disposizioni si applicano a tutte le assemblee tenute entro il 31 dicembre 2024, in virtù della proroga a tale data prevista dalla Legge n. 21/2024 – recante Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti – in vigore dal 27 marzo 2024 (la "**Legge 21/2024**").

L'art. 11 della suddetta Legge n. 21/2024 prevede un nuovo articolo 135-undecies.1 del TUF (rubricato "*Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato*") ai sensi del quale: «*Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies.*», potendosi pertanto rendere permanente, anche per le società con azioni ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazioni (come specificato dal comma 4 del predetto articolo 135-undecies.1 TUF), la facoltà di stabilire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di deleghe al rappresentante designato.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'eventuale ricorso alla figura del rappresentante designato potrebbe rendere più efficiente e ordinato lo svolgimento delle attività preliminari e dei lavori assembleari, comportando altresì una maggiore partecipazione dei soci alle deliberazioni grazie al ricorso a tale figura.

Di conseguenza, il Consiglio di Amministrazione ha valutato opportuno proporre di modificare la formulazione dell'articolo 15 dello statuto, per prevedere espressamente la possibilità per la Società di tenere – secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione – assemblee con partecipazione degli azionisti esclusivamente tramite il c.d. "rappresentante designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del TUF.

Modifica all'articolo 18 dello statuto

Con riferimento, invece, alla modifica dell'articolo 18, si ricorda che, ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ("**Regolamento Emittenti EGM**"), come vigente fino al 4 dicembre 2023, ciascun emittente Euronext Growth Milan dovesse nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor ("**EGA**").

L'attuale articolo 18 dello statuto sociale risulta allineato a tale – ormai superata – disciplina, prevedendosi, *inter alia*, al paragrafo 18.4, che "*Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, unitamente a ciascuna lista deve essere altresì depositato un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che ciascun candidato indipendente inserito in lista è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società*".

Si segnala quindi che, con avviso n. 43747 del 17 novembre 2023, Borsa Italiana ha modificato, con efficacia a partire dal 4 dicembre 2023, *inter alia*, l'art. 6-bis del Regolamento Emittenti EGM, eliminando il predetto onere gravante sull'EGA nella fase successiva all'ammissione alle negoziazioni (mantenendolo pertanto solo al momento dell'IPO), allineando la disciplina a quanto attualmente previsto per le società quotate sul mercato regolamentato, dove la valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori deve essere effettuata dal consiglio di amministrazione dell'emittente al momento della nomina e poi annualmente.

Si propone pertanto di intervenire sull'articolo 18 dello statuto sociale, espungendo i riferimenti alla

individuazione/positiva valutazione dei candidati alla carica di amministratore indipendente effettuata dall'EGA.

Prospetto di raffronto delle clausole statutarie

Si riporta di seguito il prospetto di raffronto tra il testo vigente degli articoli 15 e 18 dello statuto e il testo che risulterebbe dall'adozione delle proposte di modifica, evidenziando in carattere grassetto le parole di nuovo inserimento e barrando il testo di cui si propone l'eliminazione.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 15 – Intervento all’Assemblea	Articolo 15 – Intervento all’Assemblea
<p>15.1 La legittimazione all'intervento nelle Assemblee e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. Quando le azioni sono ammesse alla negoziazione sul Euronext Growth Milan od altro sistema multilaterale di negoziazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e pervenuta alla società nei termini di legge.</p>	<p>Invariato</p>
<p>15.2 L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti. È pertanto necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, 	<p>Invariato</p>

<p>constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; - vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video eventualmente collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. 	
<p>15.3 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del Codice Civile.</p>	<p>Invariato</p>
<p>15.4 Qualora sia consentito dalle disposizioni di legge applicabili, la Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono essere designati né i membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti della Società, né società da essa controllate o membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti di queste.</p>	<p>15.4 Qualora sia consentito dalle disposizioni di legge applicabili, la Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono essere designati né i membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti della Società, né società da essa controllate o membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti di queste.</p>

Articolo 18 – Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione	Articolo 18 – Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione
<p>18.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L'Assemblea determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.</p>	<p>Invariato</p>
<p>18.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-<i>quinquies</i>, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.</p>	<p>18.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-<i>quinquies</i>, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.</p>
<p>18.3 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ogni lista, a pena di inammissibilità, deve includere almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF, indicandolo distintamente e inserendolo al primo posto della lista. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente una percentuale pari o superiore al 7,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto dal successivo paragrafo 18.4 per il deposito della lista.</p>	<p>Invariato</p>
<p>18.4 Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno cinque giorni prima della</p>	<p>18.4 Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno cinque giorni prima della</p>

<p>data prevista per l'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per l'assunzione della carica, nonché ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore, vigente. Con le dichiarazioni, deve essere depositato per ciascun candidato un <i>curriculum vitae</i>, riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente. Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, unitamente a ciascuna lista deve essere altresì depositato un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che ciascun candidato indipendente inserito in lista è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno quattro giorni prima della data dell'Assemblea.</p>	<p>data prevista per l'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per l'assunzione della carica, nonché ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore, vigente. Con le dichiarazioni, deve essere depositato per ciascun candidato un <i>curriculum vitae</i>, riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente. Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, unitamente a ciascuna lista deve essere altresì depositato un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che ciascun candidato indipendente inserito in lista è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno quattro giorni prima della data dell'Assemblea.</p>
<p>18.5 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Statuto sono considerate come non presentate.</p>	<p style="text-align: center;">Invariato</p>
<p>18.6 Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p>	<p style="text-align: center;">Invariato</p>
<p>18.7 Alla elezione degli amministratori si procede come segue:</p>	<p style="text-align: center;">Invariato</p>

<p>(i) dalla lista che ottiene il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo in cui sono elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere, meno uno;</p> <p>(ii) dalla lista di minoranza che ottenga il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante amministratore.</p>	
<p>18.8 Nel caso in cui le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.</p>	<p>Invariato</p>
<p>18.9 Se in base al procedimento anzidetto non risultassero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza richiesti dall'Articolo 18.2 del presente statuto, si procederà ad escludere dalla lista di maggioranza tanti candidati eletti quanto necessario, tratti fra quelli che nella lista di maggioranza sono ultimi nell'ordine di elencazione, sostituendoli con i candidati muniti dei necessari requisiti, o caratteristiche, tratti dalla stessa lista in base all'ordine progressivo di elencazione. Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede — sempre nel rispetto dei requisiti di indipendenza previsti dall'Articolo 18.2 del presente statuto — l'Assemblea seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza di legge su proposta dei Soci presenti.</p>	<p>Invariato</p>

<p>Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando il rispetto dell'art. 18.2 del presente Statuto.</p>	<p>Invariato</p>
<p>18.10 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione assicurando la presenza almeno di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.</p>	<p>18.10 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione assicurando la presenza almeno di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.</p>
<p>18.12 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del Consiglio di Amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di</p>	<p>Invariato</p>

amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.	
--	--

Valutazioni in merito alla ricorrenza del diritto di recesso

Le modifiche degli articoli 15 e 18 dello statuto, proposte dal Consiglio di Amministrazione, non comportano il diritto di recesso in capo agli Azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'articolo 2437 del Codice Civile né da altre disposizioni di legge o regolamentare o statutarie vigenti e applicabili.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SosTravel S.p.A.,

- *udita l’esposizione del Presidente;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate;*

delibera

1. *di modificare gli artt. 15 (“Intervento all’Assemblea”) e 18 (“Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione”) dello statuto sociale, come risulta dal testo degli articoli modificati trascritto nella Relazione illustrativa degli Amministratori;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega - ogni potere occorrente per apportare al testo dello statuto approvato ogni modifica che dovesse essere richiesta dalle competenti autorità ovvero per correggere errori di carattere formale e non sostanziale;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l’iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”.*

* * *

Roma, [●] aprile 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Rudolph Gentile
